Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 267 del 21 novembre 1950

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 21 novembre 1950 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso per esami a quattro posti di vice-segretario di 2ª classe in prova (gruppo A, grado 11°), nel ruolo del personale addetto ai servizi amministrativi dell'Amministrazione centrale del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Visti: l'art. 17 del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82; gli articoli 2, 3, 4, 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 giugno 1946 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 giugno 1946, n. 154);

Visti i regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395 e 30 dicembre 1923, n. 2960, e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Dispone:

Art. 1.

E' bandito un concorso per esami a quattro posti di vice-segretario di 2ª classe in prova (gruppo *A*, grado 11°), nel ruolo del personale addetto ai servizi amministrativi dell'Amministrazione centrale del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

laurea in giurisprudenza;
laurea in scienze politiche;
laurea in scienze sociali.

I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 35. Detto limite di età è elevato ad anni 40:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943.

Tale limite di età è poi elevato ad anni 44, a norma delle disposizioni in vigore:

d) per i mutilati ed invalidi di guerra per fatti d'arme avvenuti dal 6 gennaio 1935 in Africa orientale o per le operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè della lotta di liberazione, a favore dei quali siano stati liquidati assegni o pensioni privilegiate di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensioni, ovvero nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, di cui al decre luogotenenziale 20 maggio 1947, n. 876, ovvero ne voci 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *b*) del regio c creto 12 luglio 1923, n. 1491;

e) per i combattenti e categorie assimilate che sia decorati al valor militare o promossi per merito guerra;

f) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato con l'a ticolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 1945, n. 267.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del pr sente bando e sono elevati:

g) di due anni per gli aspiranti che siano coniuga alla data in cui scade il termine di presentazione del domanda di partecipazione al concorso;

h) di un altro anno per ogni figlio vivente alla da medesima.

I limiti di età di cui sopra sono cumulabili, fra loro, purchè complessivamente l'aspirante non supe i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi ra ziali non viene computato, agli effetti dei limiti di et il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 ag sto 1944.

Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 4 ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicen bre 1947, n. 1488, nei confronti di coloro che abbia riportato, per comportamento contrario al regime f scista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano st deportati od internati per motivi di persecuzione ra ziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione d limiti di età eventualmente spettanti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte carta da bollo da L. 24 e corredate di tutti i documen prescritti dovranno pervenire al Consiglio naziona delle ricerche piazzale delle Scienze, 7 Roma, ent il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicaz ne del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande debbono essere sottoscritte dai conc renti, con l'indicazione del cognome, del nome, del paternità, del luogo di nascita e del loro preciso rec pito e contenere l'elencazione dei singoli documenti legati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bol da L. 40;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile d Comune di origine e legalizzato nel primo caso d prefetto, e nell'altro dal presidente del tribunale o d cancelliere da lui delegato o dal pretore competente p territorio;

3) certificato di buona condotta morale, su car da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comu dove il candidato risiede da almeno un anno, legali zato dal prefetto. In caso di residenza per un tem

minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

4) certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 85, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

6) certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni per l'impiego per il quale concorre;

7) diploma originale, munito di marca da bollo da L. 32, debitamente annullata, del titolo di studio indicato nel precedente art. 2. In luogo del diploma originale i candidati dovranno produrre una copia del diploma stesso, in carta da bollo da L. 40, autenticata da un notaio.

La firma di quest'ultimo dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato, o dal pretore competente per territorio;

8) estratto del foglio matricolare, su carta da bollo da L. 40, per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro foglio, o certificato di esito di leva e di iscrizione nelle liste di leva, su carta da bollo da L. 24, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Quest'ultimo certificato dovrà contenere il visto di conferma del commissario di leva competente ed essere legalizzato dal prefetto;

9) fotografia recente del candidato, applicata su carta da bollo da L. 32, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore;

10) i candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 40 debitamente autenticata e potranno limitarsi a presentare soltanto i documenti di cui ai nn. 7) e 8) del presente articolo.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex-combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti di caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valore militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei coniugati, gli interessati dovranno inoltre produrre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex-combattenti della guerra 1915-1918, presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare 588 contenuta nella dispensa n. 60, del giornale militare ufficiale 1922, su carta da bollo da L. 24.

Coloro invece, che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare, durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi su carta da bollo da L. 24, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex-legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex-governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex-milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex-milizia fiumana su carta da bollo da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare 487 del giornale militare ufficiale 1937, su carta da bollo da L. 24;

d) gli ex-combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa su carta da bollo da L. 24, di cui alla circolare 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'esercito, o quella di cui alla circolare 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione su carta da bollo da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato

dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69 rilasciata su carta da bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Ministero dell'Africa Italiana 10 giugno 1948, su carta da bollo da L. 24;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta da bollo da L. 24;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, su carta da bollo da L. 40;

o) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

p) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *o*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6), 9) e 10) del precedente art. 4, debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6) e 8) del precedente art. 4, un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la buona condotta ed idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che risiedano in territorio non metropolitano potranno presentare la sola domanda nel termine prescritto, salvo a produrre gli altri documenti non oltre trenta giorni dopo la scadenza di detto termine.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso, e quelli che diano tiolo di preferenza agli effetti della nomina, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione dei requisiti dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Art. 9.

Gli esami consisteranno in quattro prove scritte ed in una prova orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

a) diritto amministrativo e costituzionale;

b) diritto civile;

c) storia della scienza;

d) lingua francese.

La prova scritta di francese consiste in una traduzione dall'italiano, con l'uso del vocabolario.

La prova orale verte sulle materie che formano oggetto delle prove scritte ed inoltre sulle seguenti:

1) economia politica;

2) scienza delle finanze;

3) statistica e demografia;

4) amministrazione del patrimonio dello Stato e contabilità generale dello Stato.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 5, n. 4, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167

Art. 11.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma. I candidati ammessi al concorso avranno tempestiva comunicazione dei locali, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta d'identità o di altro documento di identificazione.

I candidati ammessi alle prove orali avranno tempestiva comunicazione del relativo orario.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove d'esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di sei ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato.

La prova orale dura complessivamente non meno di un'ora.

Art. 13.

Gli esaminatori dispongono ciascuno di dieci punti per ogni singola prova scritta e di dieci punti per quella orale.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno riportare non meno di sette decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dei punti ottenuti nelle prove orali.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni.

In caso di parità di merito saranno osservate le norme di cui al regio decreto-legge 6 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni. A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza dei posti per i quali è bandito il concorso medesimo, vice-segretario di 2ª classe in prova nel ruolo del personale addetto ai servizi amministrativi dell'Amministrazione centrale del Consiglio nazionale delle ricerche.

Essi dovranno assumere servizio alla data che sarà loro comunicata. In difetto saranno dichiarati dimissionari di ufficio, a norma dell'art. 46 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Durante il periodo di prova, di durata non inferiore a sei mesi, sarà loro corrisposto un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio iniziale del grado undicesimo oltre l'indennità di caro-vita e gli altri assegni previsti dalle vigenti disposizioni.

Trascorso il periodo suddetto, e sempre che essi abbiano ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno nominati vice-segretari di 2ª classe con gli assegni inerenti a tale qualifica.

Coloro che non saranno riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Roma, addì 2 novembre 1950

Il presidente: COLONNETTI

(4743)

Concorso per esami e per titoli a tre posti di vice-segretario dell'ufficio di documentazione o vice-bibliotecario di 2ª classe (gruppo A, grado 11°), nel ruolo del personale addetto ai servizi speciali dell'Amministrazione centrale del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Visti: l'art. 17 del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82; gli articoli 2, 3, 4, 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 giugno 1946 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 giugno 1946, n. 154);

Visti i regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395 e 30 dicembre 1923, n. 2960, e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Dispone:

Art. 1.

E' bandito un concorso per esami e per titoli a tre posti di vice-segretario dell'ufficio di documentazione o di vice-bibliotecario di 2ª classe (gruppo *A*, grado 11°), nel ruolo del personale addetto ai servizi speciali dell'Amministrazione centrale del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso di una laurea rilasciata da una delle facoltà delle università o istituti superiori della Repubblica.

I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 35. Detto limite di età è elevato ad anni 40:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943.

Tale limite di età è poi elevato ad anni 44, a norma delle disposizioni in vigore:

d) per i mutilati ed invalidi di guerra per i fatti d'arme avvenuti dal 6 gennaio 1935 in Africa orientale o per le operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè della lotta di liberazione, a favore dei quali siano stati liquidati assegni o pensioni privilegiate di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensioni, ovvero nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1947, n. 876, ovvero nelle voci 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *b*) del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

e) per i combattenti e categorie assimilate che siano decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

f) per i capi di famiglia numerosa di cui all'articolo 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato con l'art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 1945, n. 267.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente bando e sono elevati:

g) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

h) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

I limiti di età di cui sopra sono cumulabili, fra di loro, purchè complessivamente l'aspirante non superi i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944.

Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 45, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettanti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 24 e corredate di tutti i documenti prescritti dovranno pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche piazzale delle Scienze, 7 Roma, entro il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande debbono essere sottoscritte dai concorrenti, con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del loro preciso recapito, e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati.

Le domande dovranno inoltre contenere l'indicazione della lingua straniera obbligatoria, scelta dal candidato ai sensi dell'art. 9.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso, dal prefetto, e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

3) certificato di buona condotta morale, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

4) certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 85, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

6) certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni per l'impiego per il quale concorre;

7) diploma originale, munito di marca da bollo da L. 32 debitamente annullata, del titolo di studio indicato nel precedente art. 2. In luogo del diploma originale i candidati dovranno produrre una copia del diploma stesso, in carta da bollo da L. 40, autenticata da un notaio.

La firma di quest'ultimo dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato, o dal pretore competente per territorio;

8) estratto del foglio matricolare su carta da bollo da L. 40, per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, su carta da bollo da L. 24, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Quest'ultimo certificato dovrà contenere il visto di conferma del commissario di leva competente ed essere legalizzato dal prefetto;

9) tutti i titoli e documenti che il candidato intenda produrre ai fini della valutazione di merito di cui al seguente art. 13;

10) fotografia recente del candidato, applicata su carta da bollo da L. 32, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale, o dal cancelliere delegato, o dal pretore;

11) i candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 40, debitamente autenticata e potranno limitarsi a presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 7) e 8) del presente articolo.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex-combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valore militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei coniugati, gli interessati dovranno, inoltre, produrre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex-combattenti della guerra 1915-1918, presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare 588 contenuta nella dispensa n. 60, del giornale militare ufficiale 1922, su carta da bollo da L. 24.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la

guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi su carta da bollo da L. 24, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex-legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex-governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex-milizia fiumana, su carta da bollo da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare 487 del giornale militare ufficiale 1937, su carta da bollo da L. 24,

d) gli ex-combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L. 24, di cui alla circolare 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'esercito, o quella di cui alla circolare 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o della guerra 1940-1943, o della guerra di liberazione, o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto,

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o per la guerra 1940-1943, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata su carta da bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) i profughi dell'Africa italiana, che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Ministero dell'Africa Italiana 10 giugno 1948, su carta da bollo da L. 24;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta da bollo da L. 24;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto, o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico, o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, su carta da bollo da L. 40;

o) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

p) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia, di cui alla precedente lettera *o*), che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6), 10) e 11) del precedente articolo 4, debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6) e 8) del precedente art. 4, un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la buona condotta ed idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che risiedano in territorio non metropolitano potranno presentare la sola domanda nel termine prescritto, salvo a produrre gli altri documenti non oltre trenta giorni dopo la scadenza di detto termine.

Art. 7

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso, e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione dei requisiti dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Art. 9.

Gli esami consisteranno in quattro prove scritte ed in una prova orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

a) bibliografia, biblioteconomia, documentazione;

b) storia della scienza;

c) lingua francese;

d) lingua inglese o tedesca, a scelta del candidato.

Le prove scritte di lingue estere consistono in una traduzione dall'italiano, senza l'uso del vocabolario.

La prova orale verterà sulle materie che formano oggetto delle prove scritte ed inoltre sulle seguenti:

1) elementi di diritto costituzionale ed amministrativo;

2) elementi di statistica;

3) legislazione concernente le biblioteche pubbliche governative e la tutela del materiale bibliografico;

4) amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;

5) organizzazione e compiti del Consiglio nazionale delle ricerche.

In aggiunta alle lingue estere obbligatorie, il candidato può chiedere di essere sottoposto a prova orale di qualsiasi altra lingua.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 5, n. 4, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167.

Art. 11.

Le prove di esame avranno luogo in Roma. I candidati ammessi al concorso avranno tempestiva comunicazione dei locali, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta d'identità o di altro documento di identificazione.

I candidati ammessi alle prove orali avranno tempestiva comunicazione del relativo orario.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove d'esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di sei ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato.

La prova orale dura, complessivamente, non meno di un'ora.

Art. 13.

Gli esaminatori dispongono ciascuno di dieci punti per ogni singola prova scritta e di dieci punti per quella orale.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno riportare non meno di sette decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dei punti ottenuti nelle prove orali.

In aggiunta alla somma delle medie di cui al comma precedente la Commissione giudicatrice, per stabilire la votazione complessiva, dispone:

a) di un massimo di 3 punti per diplomi o certificati di particolari studi attinenti alle discipline bibliografiche;

b) di un massimo di 3 punti per pubblicazioni, con particolare riguardo a quelle concernenti le discipline bibliografiche;

c) di un massimo di 3 punti per ciascuna prova facoltativa di lingua che il candidato sostenga con esito favorevole;

d) di un massimo di 3 punti per effettivi servizi di bibliografia, di biblioteconomia e documentazione, che il candidato abbia già prestati e dai quali risulti che il candidato stesso abbia dimostrato particolare attitudine ai lavori inerenti ai servizi medesimi.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme, e con le riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni.

In caso di parità di merito saranno osservate le norme di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni. A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza per i quali è bandito il concorso medesimo, vice-segretario o vice-bibliotecario di 2ª classe in prova nel ruolo del personale addetto ai servizi speciali dell'Amministrazione centrale del Consiglio nazionale delle ricerche.

Essi dovranno assumere servizio alla data che sarà loro comunicata. In difetto saranno dichiarati dimissionari di ufficio, a norma dell'art. 46 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Durante il periodo di prova, di durata non inferiore a sei mesi, sarà loro corrisposto un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio iniziale del grado undicesimo, oltre l'indennità di caro-vita e gli altri assegni previsti dalle vigenti disposizioni.

Trascorso il periodo suddetto, e sempre che essi abbiano ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno nominati vice-segretario o vice-bibliotecario di 2ª classe, con gli assegni inerenti a tale qualifica. Coloro che non saranno riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o ad indennità.

Roma, addì 2 novembre 1950

(4744) *Il presidente*: COLONNETTI

Concorso per esami a due posti di vice-ragioniere di 2ª classe in prova (gruppo B, grado 11°), nel ruolo del personale addetto ai servizi amministrativi dell'Amministrazione centrale del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Visti: l'art. 17 del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82; gli articoli 2, 3, 4, 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 giugno 1946 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 giugno 1946, n. 154);

Visti i regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395 e 30 dicembre 1923, n. 2960, e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Dispone:

Art. 1.

E' bandito un concorso per esami a due posti di vice-ragioniere di 2ª classe in prova (gruppo *B*, grado 11°), nel ruolo del personale addetto ai servizi amministrativi dell'Amministrazione centrale del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale.

I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 31. Detto limite di età è elevato ad anni 36:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943.

Tale limite di età è poi elevato ad anni 44, a norma delle disposizioni in vigore;

d) per i mutilati ed invalidi di guerra per fatti d'arme avvenuti dal 6 gennaio 1935 in Africa orientale o per le operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè della lotta di liberazione, a favore dei quali siano stati liquidati assegni o pensioni privilegiate di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensioni, ovvero nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1947, n. 876, ovvero nelle voci 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *b*) del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

e) per i combattenti e categorie assimilate che siano decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

f) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato con l'art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 1945, n. 267.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente bando e sono elevati:

g) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

h) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

I limiti di età di cui sopra sono cumulabili, fra di loro, purchè complessivamente l'aspirante non superi i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944.

Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 45, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettanti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 24 e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche — piazzale delle Scienze, 7 — Roma, entro il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente bando sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande debbono essere sottoscritte dai concorrenti, con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del loro preciso recapito e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso, dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

3) certificato di buona condotta morale, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

4) certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 85, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

6) certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni per l'impiego per il quale concorre;

7) diploma originale, munito di marca da bollo da L. 32, debitamente annullata, del titolo di studio indicato nel precedente art. 2. In luogo del diploma originale i candidati dovranno produrre una copia del diploma stesso, in carta da bollo da L. 40, autenticata da un notaio.

La firma di quest'ultimo dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore competente per territorio;

8) estratto del foglio matricolare, su carta da bollo da L. 40, per il primo foglio e da L. 32, per ogni altro foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, su carta da bollo da L. 24, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Quest'ultimo certificato dovrà contenere il visto di conferma del commissario di leva competente ed essere legalizzato dal prefetto;

9) fotografia recente del candidato, applicata su carta da bollo da L. 32, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore;

10) i candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 40, debitamente autenticata, e potranno limitarsi a presentare soltanto i documenti di cui ai nn. 7 e 8 del presente articolo.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex-combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei coniugati, gli interessati dovranno inoltre produrre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex-combattenti della guerra 1915-1918 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare 588 contenuta nella dispensa n. 60, del giornale militare ufficiale 1922, su carta da bollo da L. 24.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi su carta da bollo da L. 24, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex-legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex-governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex-milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex-milizia fiumana, su carta da bollo da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935, al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare 487 del giornale militare ufficiale 1937, su carta da bollo da L. 24;

d) gli ex-combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su carta da bollo da L. 24, di cui alla circolare 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'esercito, o quella di cui alla circolare 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943, o della guerra di liberazione, o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra,

g) gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o per la guerra 1940-1943, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra,

dovranno produrre la dichiarazione mod. 69 rilasciata su carta da bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro per l'Africa italiana 10 giugno 1948, in carta da bollo da L. 24;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta da bollo da L. 24;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, su carta da bollo da L. 40;

o) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

p) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *o*), che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6), 9) e 10) del precedente art. 4, debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6) e 8) del precedente art. 4, un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la buona condotta ed idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che risiedano in territorio non metropolitano potranno presentare la sola domanda nel termine prescritto, salvo a produrre gli altri documenti non oltre trenta giorni dopo la scadenza di detto termine.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso, e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione dei requisiti dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Art. 9.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una prova orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

a) elementi di diritto civile, amministrativo, costituzionale;

b) elementi di scienza delle finanze e di economia politica,

c) ragioneria e contabilità di Stato.

La prova orale verte sulle materie che formano oggetto delle prove scritte ed inoltre sulle seguenti:

1) nozioni di statistica;

2) ordinamento delle pubbliche amministrazioni.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 5, n. 4, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167

Art. 11.

Le prove di esame avranno luogo in Roma. I candidati ammessi al concorso avranno tempestiva comunicazione dei locali, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta d'identità o di altro documento di identificazione.

I candidati ammessi alle prove orali avranno tempestiva comunicazione del relativo orario.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove d'esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di sei ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto i candidati devono presentare il lavoro, anche se non ultimato.

La prova orale dura, complessivamente, non meno di un'ora.

Art. 13.

Gli esaminatori dispongono ciascuno di dieci punti per ogni singola prova scritta e di dieci punti per quella orale.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno riportare almeno sette decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dai punti ottenuti nella prova orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme, e con le riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni.

In caso di parità di merito saranno osservate le norme di cui al regio decreto legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni. A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza dei posti per i quali è bandito il concorso medesimo, vice-ragionieri di 2ª classe in prova nel ruolo del personale addetto ai servizi amministrativi della Amministrazione centrale del Consiglio nazionale delle ricerche.

Essi dovranno assumere servizio alla data che sarà loro comunicata. In difetto saranno dichiarati dimissionari di ufficio, a norma dell'art 46 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Durante il periodo di prova, di durata non inferiore a sei mesi, sarà loro corrisposto un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio iniziale del grado undicesimo, oltre l'indennità di caro-vita e gli altri assegni previsti dalle vigenti disposizioni.

Trascorso il periodo suddetto, e sempre che abbiano ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno nominati vice-ragionieri di 2ª classe, con gli assegni inerenti a tale qualifica. Coloro che non saranno riconosciuti idonei, verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o ad indennità.

Roma, addì 2 novembre 1950

Il presidente: COLONNETTI

(4745)

Concorso per titoli e per esami a due posti di ricercatore chimico in prova (gruppo A, grado 10°), specializzazione chimica analitica, nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, concernente il riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche;

Dispone:

Art. 1.

E' bandito un concorso a due posti di ricercatore chimico in prova (gruppo *A*, grado 10°), specializzazione chimica analitica, nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 2.

Il concorso è per titoli e per esami.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti della laurea in chimica.

I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 45. Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944. Si prescinde dal limite di età per coloro che, alla data del presente bando, rivestano la qualità di impiegati statali di ruolo.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 24, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche piazzale delle Scienze, n. 7 Roma, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente bando sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del loro preciso recapito, e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati.

Art. 5.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo di L. 40;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso, dal prefetto, e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

3) certificato di buona condotta morale, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

4) certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterà quest'ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 85, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

6) certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se

rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato da un ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni per l'impiego per il quale concorre;

7) diploma originale, munito di marca da bollo da L. 32, debitamente annullata, del titolo di studio indicato nel precedente art. 3. In luogo del diploma originale i candidati potranno produrre una copia del diploma stesso, su carta da bollo da L. 40, autenticata da un notaio. La firma di quest'ultimo dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore competente per territorio;

8) estratto del foglio matricolare, su carta da bollo da L. 40, per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nella lista di leva, su carta da bollo da L. 24, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Quest'ultimo certificato dovrà contenere il visto di conferma del commissario di leva competente ed essere legalizzato dal prefetto;

9) fotografia recente del candidato, applicata su carta da bollo da L. 32, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore;

10) tutti i titoli e documenti che il candidato intenda produrre ai fini della valutazione di merito;

11) i candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 40, debitamente autenticata, e potranno limitarsi a presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 7), 8) e 10) del presente articolo.

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex-combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei coniugati, gli interessati dovranno inoltre produrre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex-combattenti della guerra 1915-1918 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare 588 contenuta nella dispensa n. 60, del giornale militare ufficiale 1922, su carta da bollo da L. 24.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 24, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex-legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex-governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex-milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex-milizia fiumana, su carta da bollo da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare 487 del giornale militare ufficiale 1937, su carta da bollo da L. 24;

d) gli ex-combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L. 24, di cui alla circolare 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'esercito o quella di cui alla circolare 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o della guerra 1940-1943, o della guerra di liberazione, o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-1943, ovvero della guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o per la guerra 1940-1943, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69 rilasciata, su carta da bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro per l'Africa italiana 10 giugno 1948, su carta da bollo da L. 24;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta da bollo da L. 24;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per meriti di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, su carta da bollo da L. 40;

o) i coniugi ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

p) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *o*), che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 7.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6), 9) e 11) del precedente art. 5, debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I concorrenti che si trovino alle armi per gli obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6) e 8) del precedente art. 5, un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la buona condotta ed idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che risiedano in territorio non metropolitano potranno presentare la sola domanda nel termine prescritto, salvo a produrre gli altri documenti non oltre 30 giorni dopo la scadenza di detto termine.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso, e quelli che diano titoli di preferenza agli effetti della nomina, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione dei requisiti dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 4, o che risultino insufficientemente documentate.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Art. 10.

Gli esami, comprendenti una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale, verteranno sul programma appresso indicato.

Per la prova scritta i candidati avranno a disposizione sei ore; la durata della prova pratica sarà stabilita dalla Commissione giudicatrice; la prova orale durerà non meno di un'ora.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

CHIMICA ANALITICA.

Prova orale: Le soluzioni. Dissociazione elettrolitica, grado di dissociazione e sua misura; attività. Legge degli equilibri chimici omogenei, influenza dello ione a comune, effetto sale. Concentrazione dello ione idrogeno, idrolisi e curve di neutralizzazione. Complessi. Solubilità e prodotto di solubilità. Formazione, proprietà e dissoluzione dei precipitati; fenomeni di coprecipitazione. Stato colloidale. Ossidazione e riduzioni, pile galvaniche ed elettrolisi.

Analisi qualitativa dei principali cationi e anioni.

Tecnica ed errori nell'analisi quantitativa. Analisi gravimetrica. Analisi volumetrica; acidimetria ed alcalimetria, ossidimetria, precipitazione e indicatori relativi.

Colorimetria e spettrofotometria. Generalità e leggi. Colorimetri. Spettrofotometri visivi e a registrazione fotografica, fotoelettrica e termica. Sorgenti di luce. Nefelometria e torbimetria. Applicazioni analitiche.

Generalità sui metodi spettrochimici. Spettroscopi e spettrografi. Sorgenti di luce e mezzi di eccitazione per la spettroscopia e spettrografia di emissione. Cenni di analisi spettrale qualitativa e quantitativa.

Generalità sui metodi elettrochimici di analisi. Analisi conduttometrica, potenziometrica ed elettrolitica. Analisi polarografica; generalità, le curve i-v, l'elettrodo a goccia di mercurio, teoria delle correnti di diffusione e l'equazione di Ilkovic, corrente di migrazione e corrente residua, i massimi, il potenziale della semionda; polarografia degli ioni metallici semplici e complessi e delle sostanze organiche; reazioni anodiche e catodiche, potenziali misti; applicazioni all'analisi qualitativa e quantitativa.

Titolazioni amperometriche con l'elettrodo a goccia di mercurio e con l'elettrodo di platino rotante.

Prova scritta: Verterà su uno degli argomenti della prova orale.

Prova pratica: Verterà su uno degli argomenti della prova orale.

Art. 11.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 5, n. 2, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167.

Art. 12.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successiva ordinanza. I candidati ammessi al concorso avranno tempestiva comunicazione dei locali, del giorno e dell'ora fissati per le prove stesse.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

I candidati ammessi alla prova pratica ed alla prova orale avranno tempestiva comunicazione del relativo orario.

Art. 13.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per la valutazione dei titoli si applicano le disposizioni contenute nel regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185, e successive disposizioni integrative e modificatrici.

La Commissione giudicatrice dispone complessivamente di 100 punti per le prove d'esame e per i titoli, e di 15 punti supplementari per il servizio militare degli ex-combattenti.

Il numero dei punti da assegnare ai concorrenti non può superare il limite massimo di 100. La ripartizione dei punti tra le prove d'esame ed i titoli è deliberata dalla Commissione nella sua prima adunanza.

Art. 14.

Alla prova pratica ed alla prova orale saranno ammessi i candidati che raggiungeranno almeno i sei decimi dei voti nella prova scritta.

Nella graduatoria dei vincitori del concorso la Commissione comprende per ordine di merito (determinato dal voto complessivo, assegnato a ciascun concorrente entro il limite massimo di 100 punti, per i titoli, per le prove d'esame e per il servizio militare degli ex combattenti), ed in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i concorrenti che abbiano riportato almeno i sette decimi dei punti assegnati alle prove, con non meno di sei decimi per ognuna di esse, e che abbiano almeno conseguito sette decimi nella votazione complessiva.

La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve dei posti previste dalle vigenti disposizioni.

In caso di parità di merito saranno osservate le norme di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni. A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza dei posti per il quale è bandito il concorso medesimo, ricercatori in prova nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi cui saranno destinati e non saranno ammesse eccezioni. In difetto saranno dichiarati dimissionari di ufficio a norma dell'art. 46, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Durante il periodo di prova, di durata non inferiore a sei mesi, sarà loro corrisposto un assegno mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale del grado decimo, oltre l'indennità di caro-vita e gli altri assegni previsti dalle vigenti disposizioni.

Trascorso il periodo suddetto, e sempre che essi abbiano il giudizio favorevole del Consiglio d'amministrazione, saranno nominati ricercatori di grado 10°, con gli assegni inerenti a tale grado. Coloro che non saranno riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o ad indennità.

Roma, addì 2 novembre 1950

Il presidente: COLONNETTI

(4746)

Concorso per titoli e per esami ad un posto di ricercatore chimico in prova (gruppo A, grado 10°), specializzazione chimica inorganica, nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, concernente il riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche;

Dispone:

Art. 1.

E' bandito un concorso ad un posto ricercatore chimico in prova (gruppo *A*, grado 10°), specializzazione chimica inorganica, nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 2.

Il concorso è per titoli e per esami.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio:

laurea in chimica;

laurea in fisica.

I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 45. Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944. Si prescinde dal limite di età per coloro che, alla data del presente bando, rivestano la qualità di impiegati statali di ruolo.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 24, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche piazzale delle Scienze, 7 Roma, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del loro preciso recapito, e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati.

Art. 5.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso dal prefetto, e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

3) certificato di buona condotta morale, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

4) certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterà quest'ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 85, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

6) certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato da un ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra, e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni per l'impiego per il quale concorre;

7) diploma originale, munito di marca da bollo da L. 32, debitamente annullata, del titolo di studio indicato nel precedente art. 3. In luogo del diploma originale i candidati potranno produrre una copia del diploma stesso, su carta da bollo da L. 40, autenticata da un notaio. La firma di quest'ultimo dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore competente per territorio;

8) estratto del foglio matricolare, su carta da bollo da L. 40, per il primo foglio, e da L. 32 per ogni altro foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nella lista di leva, su carta da bollo da L. 24, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari.

Quest'ultimo certificato dovrà contenere il visto di conferma del commissario di leva competente ed essere legalizzato dal prefetto;

9) fotografia recente del candidato, applicata su carta da bollo da L. 32, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore;

10) tutti i titoli e documenti che il candidato intenda produrre ai fini della valutazione di merito;

11) i candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta da bollo da L. 40, debitamente autenticata, e potranno limitarsi a presentare soltanto i documenti di cui ai nn. 7), 8) e 10) del presente articolo.

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex-combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei coniugati, gli interessati dovranno inoltre produrre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex-combattenti della guerra 1915-1918 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare 588 contenuta nella dispensa n. 60, del giornale militare ufficiale 1922, su carta da bollo da L. 24.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi su carta da bollo da L. 24, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex-legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex-governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex-milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex-milizia fiumana su carta da bollo da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare 487 del giornale militare ufficiale 1937, su carta da bollo da L. 24;

d) gli ex-combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L. 24, di cui alla circolare 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'esercito o quella di cui alla circolare 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948, dello Stato maggiore della marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo

da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o della guerra 1940-1943, o della guerra di liberazione, o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-1943, ovvero della guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o per la guerra 1940-1943, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata su carta da bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro per l'Africa italiana 10 giugno 1948, su carta da bollo da L. 24;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta da bollo da L. 24;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per meriti di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, su carta da bollo da L. 40;

o) i coniugati od i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

p) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *o*), che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 7.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6), 9) e 11) del precedente art. 5, debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6) e 8) del precedente art. 5, un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la buona condotta ed idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che risiedano in territorio non metropolitano potranno presentare la sola domanda nel termine prescritto, salvo a produrre gli altri documenti non oltre 30 giorni dopo la scadenza di detto termine.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso, e quelli che diano titoli di preferenza agli effetti della nomina, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione dei requisiti dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 4, o che risultino insufficientemente documentate.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Art. 10.

Gli esami, comprendenti una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale, verteranno sul programma appresso indicato.

Per la prova scritta i candidati avranno a disposizione sei ore; la durata della prova pratica sarà stabilita dalla Commissione giudicatrice; la prova orale durerà non meno di un'ora.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

CHIMICA GENERALE E INORGANICA:

Concetti e leggi fondamentali. Proprietà e leggi generali dei gas. Pesi molecolari e pesi atomici. Dissociazione gassosa. Soluzioni. Teoria delle soluzioni diluite. Dissociazione elettrolitica. Teoria degli elettroliti forti. Tensione superficiale. Paracoro. Stati di aggregazione e passaggi di stato. Polimorfismo, isomorfismo. Calore atomico e calore molecolare. Acidi, basi, sali. Idrolisi. Sali doppi e sali complessi. Teoria dei complessi. Acidi complessi. Ioni a comune. Legge di Hess. Calorimetri. Bomba calorimetrica, Berthelot-Mahler. Concetti di fotochimica. Tipi di pile: reversibili, irreversibili, a

gas, a concentrazione. Accumulatori. Serie voltaica. Sovratensione. Passività. pH. Indicatori. Metodo potenziometrico per la misura del pH. Soluzioni Tampone. Proprietà generali dei colloidi di catalisi e catalizzatori.

Teoria degli equilibri chimici omogenei ed eterogenei. Legami chimici. Sistema periodico degli elementi. Struttura di molecole e cristalli. Famiglie radioattive. Struttura dell'atomo. Isotopi. Elementi e loro principali composti inorganici *Li, Na, K, Cs, Mg, Ca, Ba, Ra, Zn, Cd, Hg, B, Al, C, Si, Sn, Pb, Ti, N, P, As, Sb, Bi, O, S, Se, Cr, Mo, F, Cl, Br, I, Mn, Fe, Co, Ni, Pt, Cu, Ag, Au*. Gas nobili.

Preparazione dei più importanti composti inorganici. Determinazione di caratteristiche chimico-fisiche di composti inorganici.

Art. 11.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 5, n. 2, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167

Art. 12.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successiva ordinanza. I candidati ammessi al concorso avranno tempestiva comunicazione dei locali, del giorno e dell'ora fissati per le prove stesse.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

I candidati ammessi alla prova pratica ed alla prova orale avranno tempestiva comunicazione del relativo orario.

Art. 13.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per la valutazione dei titoli si applicano le disposizioni contenute nel regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185, e successive disposizioni integrative e modificatrici.

La Commissione giudicatrice dispone complessivamente di 100 punti per le prove d'esame e per i titoli, e di 15 punti supplementari per il servizio militare degli ex-combattenti.

Il numero dei punti da assegnare ai concorrenti non può superare il limite massimo di 100. La ripartizione dei punti tra le prove d'esame ed i titoli è deliberata dalla Commissione nella sua prima adunanza.

Art. 14.

Alla prova pratica ed alla prova orale saranno ammessi i candidati che raggiungeranno almeno i sei decimi dei voti nella prova scritta.

Nella graduatoria dei vincitori del concorso la Commissione comprende per ordine di merito (determinato dal voto complessivo, assegnato a ciascun concorrente entro il limite massimo di 100 punti, per i titoli, per le prove d'esame e per il servizio militare degli ex-combattenti), ed in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i concorrenti che abbiano riportato almeno i sette decimi dei punti assegnati alle prove, con non meno di sei decimi per ognuna di esse, e che abbiano almeno conseguito sette decimi nella votazione complessiva.

La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve dei posti previste dalle vigenti disposizioni.

In caso di parità di merito saranno osservate le norme di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni. A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza dei posti per il quale è bandito il concorso medesimo, ricercatori in prova nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi cui saranno destinati e non saranno ammesse eccezioni. In difetto saranno dichiarati dimissionari di ufficio a norma dell'art. 46, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Durante il periodo di prova di durata non inferiore a sei mesi, sarà loro corrisposto un assegno mensile pari a un dodicesimo dello stipendio iniziale del grado decimo, oltre l'indennità di caro-vita e gli altri assegni previsti dalle vigenti disposizioni.

Trascorso il periodo suddetto, e sempre che essi abbiano il giudizio favorevole del Consiglio d'amministrazione, saranno nominati ricercatori di grado 10°, con gli assegni inerenti a tale grado. Coloro che non saranno riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o ad indennità.

Roma, addì 2 novembre 1950

Il presidente: COLONNETTI

(4747)

Concorso per titoli e per esami ad un posto di ricercatore chimico biologo in prova (gruppo A, grado 10°), specializzazione chimica biologica, nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, concernente il riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche;

Dispone:

Art. 1.

E' bandito un concorso ad un posto di ricercatore chimico biologo in prova (gruppo *A*, grado 10°), specializzazione chimica biologica, nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 2.

Il concorso è per titoli e per esami.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio:

laurea in chimica;

laurea in scienze biologiche.

I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 45. Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il

osto 1944. Si prescinde dal limite di età per coloro alla data del presente bando, rivestano la qualità npiegati statali di ruolo.

Art. 4.

domande di ammissione al concorso, redatte su a da bollo da L. 24, e corredate di tutti i documenti critti, dovranno pervenire al Consiglio nazionale ricerche — piazzale delle Scienze, 7 — Roma, entro rmine perentorio di giorni 60 dalla data di pubbliıne del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

domande dovranno essere sottoscritte dai concori, con l'indicazione del cognome, del nome, della rnità, del luogo di nascita e del loro preciso reca e contenere l'elencazione dei singoli documenti gati.

Art. 5.

corredo delle domande dovranno essere allegati i enti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo ı. 40;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di ine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del une di origine e legalizzato, nel primo caso dal etto, e nell'altro dal presidente del tribunale o dal elliere da lui delegato o dal pretore competente territorio;

3) certificato di buona condotta morale, su carta bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune il candidato risiede da almeno un anno, legaliz dal prefetto. In caso di residenza per un tempo ore occorre altro certificato del sindaco o dei sin dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti denze entro l'anno;

4) certificato su carta da bollo da L. 24, rilascia al sindaco del Comune di origine o di residenza, nato dal prefetto, da cui risulti che il candidato dei diritti politici ovvero che non è incorso in al delle cause che, a norma delle disposizioni vi i, ne impediscano il possesso. Per i minori degli 21, il certificato, la cui produzione in ogni caso è igatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziario, carta da bollo da L. 85, rilasciato dal segretario Procura della Repubblica e legalizzato dal protore della Repubblica;

6) certificato, su carta da bollo da L. 24, rilato da un medico militare o dal medico provinciale, ro dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale lti che il candidato è di sana e robusta costitu e ed è esente da difetti od imperfezioni che influiıo sul rendimento del servizio. Il certificato deve re legalizzato dalle superiori autorità militari se sciato da un medico militare, dal prefetto se rilato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e lizzato dal prefetto se rilasciato da un ufficiale sario.

er gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per i di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogaio dell'11 gennaio 1948, il certificato deve essere sciato dall'ufficiale sanitario del Comune di resiza e contenere, oltre ad una esatta descrizione delıatura e del grado di invalidità, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni per l'impiego per il quale concorre;

7) diploma originale, munito di marca da bollo da L. 32, debitamente annullata, del titolo di studio indicato nel precedente art. 3. In luogo del diploma originale i candidati potranno produrre una copia del diploma stesso, su carta da bollo da L. 40, autenticata da un notaio. La firma di quest'ultimo dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore competente per territorio;

8) estratto del foglio matricolare, su carta da bollo da L. 40, pèr il primo foglio e da L. 32 per ogni altro foglio, o certificato di esito di leva e di iscrizione nella lista di leva, su carta da bollo da L. 24, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Quest'ultimo certificato dovrà contenere il visto di conferma del commissario di leva competente ed essere legalizzato dal prefetto;

9) fotografia recente del candidato, applicata su carta da bollo da L. 32, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore;

10) tutti i titoli e documenti che il candidato intenda produrre ai fini della valutazione di merito;

11) i candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta da bollo da L. 40, debitamente autenticata, e potranno limitarsi a presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 7), 8) e 10) del presente articolo.

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex-combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei coniugati, gli interessati dovranno inoltre produrre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex-combattenti della guerra 1915-1918 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare 588 contenuta nella dispensa n. 60, del giornale militare ufficiale 1922, su carta da bollo da L. 24.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 24, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex-legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex-governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex-milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex-milizia fiumana, su carta da bollo da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge

2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare 487 del giornale militare ufficiale 1937, in carta da bollo da L. 24;

d) gli ex-combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su carta da bollo da L. 24, di cui alla circolare 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'esercito o quella di cui alla circolare 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della marina,

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione su carta da bollo da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o della guerra 1940-1943, o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943, ovvero della guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione di assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o per la guerra 1940-1943, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69 rilasciata, su carta da bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro per l'Africa italiana 10 giugno 1948, su carta da bollo da L. 24;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta da bollo da L. 24;

m) i decorati di medaglia al valor militare croce di guerra, i feriti di guerra ed i promos grado militare per meriti di guerra, e gli insigni ogni altra attestazione speciale di merito di gu dovranno produrre l'originale o copia autentica relativo brevetto o del documento di concessione

n) coloro che abbiano riportato, per comporta to contrario al regime fascista, sanzioni penali polizia, ovvero siano stati deportati od internat motivi di persecuzione razziale, dovranno pro copia della sentenza emessa a loro carico o attest ne del prefetto della Provincia in cui hanno resid su carta da bollo da L. 40;

o) i coniugati ed i vedovi dovranno produr stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilas dal sindaco del Comune di residenza e legalizzat prefetto;

p) i capi di famiglia numerosa dovranno fa sultare dallo stato di famiglia di cui alla prece lettera *o*), che la famiglia stessa è costituita da no sette figli viventi, computando fra essi anche i caduti in guerra.

Art. 7.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), e 11) del precedente art. 5, debbono essere in data anteriore a tre mesi da quella del presente decreto

La legalizzazione delle firme non occorre per i tificati rilasciati o vidimati dalle autorità residen Roma.

I concorrenti che si trovino alle armi per obb di leva possono esibire, in luogo dei documenti d ai numeri 2), 3), 4), 5), 6) e 8) del precedente ar un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilas dal comandante del Corpo al quale appartengono, provante la buona condotta ed idoneità fisica a co il posto al quale aspirano.

I candidati che risiedono in territorio non met litano potranno presentare la sola domanda nel t ne prescritto, salvo a produrre gli altri document oltre 30 giorni dopo la scadenza di detto termin

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concor quelli che diano titoli di preferenza agli effetti nomina, debbono essere posseduti prima della sc za del termine utile per la presentazione delle do de, ad eccezione dei requisiti dell'età di cui gli ranti debbono essere provvisti alla data del pre decreto.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che perverr dopo il termine fissato nel precedente art. 4, o c sultino insufficientemente documentate.

Non sono ammessi riferimenti a documenti pro per la partecipazione ad altri concorsi.

Art. 10.

Gli esami, comprendenti una prova scritta, una va pratica ed una prova orale, verteranno sul gramma appresso indicato.

Per la prova scritta i candidati avranno a dis zione sei ore; la durata della prova pratica sarà bilita dalla Commissione giudicatrice; la prova durerà non meno di un'ora.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

1) Chimica biologica: Colloidi. Enzimi. Ossidoriduzioni. Lipidi. Glucidi. Protidi. Metabolismo intermedio. Sostanze inorganiche. Vitamine. Ormoni.

2) Tecnica preparativa di composti organici: Regole generali di preparazioni organiche. Analisi elementare organica. Ricerca qualitativa e quantitativa di *C, H, N, S,* e alogeni.

3) Preparazioni di chimica organica: Sostituzione degli alogeni all'*OH* ed all'*H*. Acidi carbossilici e loro derivati più semplici. Nitroderivati e loro prodotti di riduzione. Acidi solfonici. Aldeidi. Fenoli. Diazocomposti. Composti chinoidi. Sintesi di Grignard, Friedel e Craft. Principali composti eterociclici. Idrogenazione catalitica. Riduzione.

4) Determinazione di caratteristiche chimico-fisiche di composti organici.

5) Tecniche per l'uso di animali da esperimento ed in particolare:

a) anestetizzazione;

b) preparazione ed inoculazione;

c) dissezione ed osservazione autoptica.

6) Tecniche per l'esame istologico ed istochimico.

7) Tecniche microbiologiche: Preparazione delle colture. Isolamento di colture pure. Esame biologico dei disinfettanti ed antisettici.

Art. 11.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 5, n. 2, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167.

Art. 12.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successiva ordinanza. I candidati ammessi al concorso avranno tempestiva comunicazione dei locali, del giorno e dell'ora fissati per le prove stesse.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

I candidati ammessi alla prova pratica ed alla prova orale avranno tempestiva comunicazione del relativo orario.

Art. 13.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per la valutazione dei titoli si applicano le disposizioni contenute nel regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 e successive disposizioni integrative e modificatrici.

La Commissione giudicatrice dispone complessivamente di 100 punti per le prove d'esame e per i titoli, e di 15 punti supplementari per il servizio militare degli ex-combattenti.

Il numero dei punti da assegnare ai concorrenti non può superare il limite massimo di 100. La ripartizione dei punti tra le prove d'esame ed i titoli è deliberata dalla Commissione nella sua prima adunanza.

Art. 14.

Alla prova pratica ed alla prova orale saranno ammessi i candidati che raggiungeranno almeno i sei decimi dei voti nella prova scritta.

Nella graduatoria dei vincitori del concorso la Commissione comprende per ordine di merito (determinato dal voto complessivo, assegnato a ciascun concorrente entro il limite massimo di 100 punti, per i titoli, per le prove d'esame e per il servizio militare degli excombattenti), ed in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i concorrenti che abbiano riportato almeno i sette decimi dei punti assegnati alle prove, con non meno di sei decimi per ognuna di esse e che abbiano almeno conseguito sette decimi nella votazione complessiva.

La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve dei posti previste dalle vigenti disposizioni.

In caso di parità di merito saranno osservate le norme di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni. A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza dei posti per il quale è bandito il concorso medesimo, ricercatori in prova nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi cui saranno destinati e non saranno ammesse eccezioni. In difetto saranno dichiarati dimissionari di ufficio a norma dell'art. 46 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Durante il periodo di prova di durata non inferiore a sei mesi, sarà loro corrisposto un assegno mensile pari a un dodicesimo dello stipendio iniziale del grado decimo, oltre l'indennità di caro-vita e gli altri assegni previsti dalle vigenti disposizioni.

Trascorso il periodo suddetto, e sempre che essi abbiano il giudizio favorevole del Consiglio d'amministrazione, saranno nominati ricercatori di grado 10°, con gli assegni inerenti a tale grado. Coloro che non saranno riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o ad indennità.

Roma, addì 2 novembre 1950

Il presidente: COLONNETTI

(4748)

Concorso per titoli e per esami ad un posto di ricercatore chimico in prova (gruppo A, grado 10°), specializzazione chimica organica, nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, concernente il riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche;

Dispone:

Art. 1.

E' bandito un concorso ad un posto di ricercatore chimico in prova (gruppo *A*, grado 10°), specializzazione chimica organica, nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 2.

Il concorso è per titoli e per esami.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti della laurea in chimica.

I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 45. Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944. Si prescinde dal limite di età per coloro che, alla data del presente bando, rivestano la qualità di impiegati statali di ruolo.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 24, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche piazzale delle Scienze, 7 Roma, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente bando sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del loro preciso recapito e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati.

Art. 5.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso dal prefetto, e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

3) certificato di buona condotta morale, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

4) certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 85, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

6) certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari; se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato da un ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni per l'impiego per il quale concorre;

7) diploma originale, munito di marca da bollo da L. 32, debitamente annullata, del titolo di studio indicato nel precedente art. 3. In luogo del diploma originale i candidati potranno produrre una copia del diploma stesso, su carta da bollo da L. 40, autenticata da un notaio. La firma di quest'ultimo dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore competente per territorio;

8) estratto del foglio matricolare, su carta da bollo da L. 40, per il primo foglio, e da L. 32 per ogni altro foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nella lista di leva, su carta da bollo da L. 24, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Quest'ultimo certificato dovrà contenere il visto di conferma del commissario di leva competente ed essere legalizzato dal prefetto;

9) fotografia recente del candidato, applicata su carta da bollo da L. 32, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore;

10) tutti i titoli e documenti che il candidato intenda produrre ai fini della valutazione di merito;

11) i candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta da bollo da L. 40, debitamente autenticata, e potranno limitarsi a presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 7), 8) e 10) del presente articolo.

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex-combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei coniugati, gli interessati dovranno inoltre produrre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex-combattenti della guerra 1915-1918 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare 588 contenuta nella dispensa n. 60, del giornale militare ufficiale 1922, su carta da bollo da L. 24.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la

guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi su carta da bollo da L. 24, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex-legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex-governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex-milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex-milizia fiumana, su carta da bollo da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare 487 del giornale militare ufficiale 1937, su carta da bollo da L. 24;

d) gli ex-combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L. 24, di cui alla circolare 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'esercito, o quella di cui alla circolare 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione su carta da bollo da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o della guerra 1940-1943, o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943, ovvero della guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o per la guerra 1940-1943, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69 rilasciata su carta da bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro per l'Africa italiana 10 giugno 1948, su carta da bollo da L. 24;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta da bollo da L. 24;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per meriti di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, su carta da bollo da L. 40;

o) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

p) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *o*), che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 7.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6), 9) e 11) del precedente art. 5, debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6) e 8) del precedente art. 5, un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la buona condotta ed idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che risiedano in territorio non metropolitano potranno presentare la sola domanda nel termine prescritto, salvo a produrre gli altri documenti non oltre 30 giorni dopo la scadenza di detto termine.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso, e quelli che diano titoli di preferenza agli effetti della nomina, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione dei requisiti dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 4, o che risultino insufficientemente documentate.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Art. 10.

Gli esami, comprendenti una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale, verteranno sul programma appresso indicato.

Per la prova scritta i candidati avranno a disposizione sei ore; la durata della prova pratica sarà stabilita dalla Commissione giudicatrice; la prova orale durerà non meno di un'ora.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

1) CHIMICA ORGANICA:

Idrocarburi. Funzioni alogenate monovalenti. Funzione ossidrilata monovalente. Composti alchilici solforati. Funzione monovalente azotata. Funzioni alogenate bivalenti. Aldeidi. Chetoni, Cheteni. Nitrili. Isonitrili. Acidi carbossilici saturi monobasici. Acidi monobasici non saturi con legame etilenico e con due o tre doppi legami. Acidi carbossilici non saturi con un triplo legame. Esteri ed alogenuri degli acidi carbossilici. Anidridi ed Ammidi degli acidi. Acidi idrossamici. Idrazidi degli acidi, idrazine, azidi degli acidi. Funzioni alogenate tetravalenti. Derivati dell'acido carbonico contenenti alogeni, zolfo, azoto. Acido carbammico e derivati. Glicoli, mono e ditioglicoli. Aminoalcoli. Diammine. Alogeni derivati delle aldeidi e degli acidi carbossilici. Prodotti di ossidazione dei glicoli. Acidi bicarbossilici. Acidi aminocarbossilici. Proteine. Polialcoli. Prodotti di ossidazione degli alcoli polivalenti. Idrati di carbonio. Monosaccaridi. Polisaccaridi. Isomerie di sostituzione nelle serie del Benzolo. Idrocarburi aromatici e loro derivati alogenici. Nitrocomposti e nitrosocomposti degli idrocarburi aromatici. Acidi solfonici aromatici. Fenoli. Naftoli. Ossiantraceni e derivati alogenati e solfonati. Nitrofenoli. Alcoli aromatici. Amine aromatiche e loro derivati acidi. Azocomposti-Coloranti azoici. Aldeidi aromatiche. Chetoni aromatici. Acidi mono- e poli-corbossilici aromatici e loro derivati cloro, nitro ed ammino. Ossiacidi aromatici. Coloranti dell'indaco. Benzochinone e derivati. Naftochinoni, antrachinone e derivati. Ciclopropano, ciclobutano, ciclopentano, cicloesano e loro derivati. Terpeni e canfore biciclici. Politerpeni. Sterine. Vitamine. Caucciù. Gruppo del furano, del tiofee, del pirrolo, dell'indolo. Composti eterociclici penta-atomici con due o più eteroatomi. Composti eterociclici esatomici con uno o due eteroatomi. Alcaloidi derivati dalla feniletilammina. Alcaloidi a nucleo pirrolico. Alcaloidi della piridina. Alcaloidi con anelli condensati della pirrolidina e della piperidina. Alcaloidi della china, della morfina, della carbolina, della segale cornuta. Antibiotici.

Tecnica preparativa di composti organici: Regole generali di preparazioni organiche. Analisi elementare organica. Ricerca qualitativa e quantitativa di *C, H, N, S,* ed alogeni.

Sostituzione degli alogeni all'*OH* ed all'*H*. Acidi carbossilici e loro derivati più semplici. Nitroderivati e loro prodotti di riduzione. Acidi solfonici. Aldeidi. Fenoli. Diazocomposti. Composti chinoidi. Sintesi di Grignard, Friedel e Craft. Principali composti eterociclici. Idrogenazione catalitica. Riduzione.

Microanalisi e macroanalisi di sostanze organiche.

Determinazione di caratteristiche chimico-fisiche di sostanze organiche.

Art. 11.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 5, n. 2, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167.

Art. 12.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successiva ordinanza. I candidati ammessi al concorso avranno tempestiva comunicazione dei locali, del giorno e dell'ora fissati per le prove stesse.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

I candidati ammessi alla prova pratica ed alla prova orale avranno tempestiva comunicazione del relativo orario.

Art. 13.

Per lo svolgimento delle prove di esame, e per la valutazione dei titoli, si applicano le disposizioni contenute nel regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 e successive disposizioni integrative e modificatrici.

La Commissione giudicatrice dispone complessivamente di 100 punti per le prove d'esame e per i titoli, e di 15 punti supplementari per il servizio militare degli ex-combattenti.

Il numero dei punti da assegnare ai concorrenti non può superare il limite massimo di 100. La ripartizione dei punti fra le prove d'esame ed i titoli è deliberata dalla Commissione nella sua prima adunanza.

Art. 14.

Alla prova pratica ed alla prova orale saranno ammessi i candidati che raggiungeranno almeno i sei decimi dei voti nella prova scritta.

Nella graduatoria dei vincitori del concorso la Commissione comprende per ordine di merito (determinato dal voto complessivo, assegnato a ciascun concorrente entro il limite massimo di 100 punti, per i titoli, per le prove d'esame e per il servizio militare degli ex-combattenti), ed in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i concorrenti che abbiano riportato almeno i sette decimi dei punti assegnati alle prove, con non meno di sei decimi per ognuna di esse e che abbiano almeno conseguito sette decimi della votazione complessiva.

La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve dei posti previste dalle vigenti disposizioni.

In caso di parità di merito saranno osservate le norme di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni. A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza dei posti per il quale è bandito il concorso medesimo, ricercatori in prova nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi cui saranno destinati e non saranno ammesse eccezioni. In difetto saranno dichiarati dimissionari di ufficio a norma dell'art. 46 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Durante il periodo di prova di durata non inferiore a sei mesi, sarà loro corrisposto un assegno mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale del grado decimo, oltre l'indennità di caro-vita e gli altri assegni previsti dalle vigenti disposizioni.

Trascorso il periodo suddetto, e sempre che essi abbiano il giudizio favorevole del Consiglio d'amministrazione, saranno nominati ricercatori di grado 10° con gli assegni inerenti a tale grado. Coloro che non saranno riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o ad indennità.

Roma, addì 2 novembre 1950

Il presidente: COLONNETTI

(4749)

Concorso per titoli e per esami ad un posto di ricercatore chimico in prova (gruppo A, grado 10°), specializzazione chimica fisica, nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, concernente il riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche;

Dispone:

Art. 1.

E' bandito un concorso ad un posto di ricercatore chimico in prova (gruppo *A*, grado 10°), specializzazione chimica organica, nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 2.

Il concorso è per titoli e per esami.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti della laurea in chimica.

I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 45. Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944. Si prescinde dal limite di età per coloro che, alla data del presente bando, rivestano la qualità di impiegati statali di ruolo.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso redatte, su carta da bollo da L. 24, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche — piazzale delle Scienze, 7 — Roma, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del loro preciso recapito e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati.

Art. 5.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo di L. 40;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso dal prefetto, e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

3) certificato di buona condotta morale, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

4) certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterà quest'ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 85, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

6) certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato da un ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni per l'impiego per il quale concorre;

7) diploma originale, munito di marca da bollo da L. 32, debitamente annullata, del titolo di studio indi-

cato nel precedente art. 3. In luogo del diploma originale i candidati potranno produrre una copia del diploma stesso, su carta da bollo da L. 40, autenticata da un notaio. La firma di quest'ultimo dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore competente per territorio;

8) estratto del foglio matricolare, su carta da bollo da L. 40, per il primo foglio, e da L. 32 per ogni altro foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nella lista di leva, su carta da bollo di L. 24, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Quest'ultimo certificato dovrà contenere il visto di conferma del commissario di leva competente ed essere legalizzato dal prefetto;

9) fotografia recente del candidato, applicata su carta da bollo da L. 32, con firma autenticata del sindaco o da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore;

10) tutti i titoli e documenti che il candidato intenda produrre ai fini della valutazione di merito;

11) i candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta da bollo da L. 40, debitamente autenticata, e potranno limitarsi a presentare soltanto i documenti di cui ai nn. 7) 8) e 10 del presente articolo.

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex-combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei coniugati, gli interessati dovranno inoltre produrre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex-combattenti della guerra 1915-1918 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare 588 contenuta nella dispensa n. 60, del giornale militare ufficiale 1922, su carta da bollo da L. 24.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi su carta da bollo da L. 24, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex-legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex-governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex-milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex-milizia fiumana, su carta da bollo da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare 487 del giornale militare ufficiale 1937, su carta da bollo da L. 24;

d) gli ex-combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L. 24, di cui alla circolare 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'esercito o quella di cui alla circolare 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della marina;

e) i reduci della deportazione o dall'internamento presentarono apposita attestazione, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o della guerra 1940-1943, o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio in Africa orientale o nella guerra 1940-1943, ovvero della guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione di assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o per la guerra 1940-1943, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69 rilasciata, su carta da bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro per l'Africa italiana 10 giugno 1948, su carta da bollo da L. 24;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta da bollo da L. 24;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di

grado militare per meriti di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, su carta da bollo da L. 40;

o) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

p) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *o)*, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 7.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6), 9) e 11) del precedente art. 5, debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6) e 8) del precedente art. 5, un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la buona condotta ed idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che risiedano in territorio non metropolitano potranno presentare la sola domanda nel termine prescritto, salvo a produrre gli altri documenti non oltre trenta giorni dopo la scadenza di detto termine.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso, e quelli che diano titoli di preferenza agli effetti della nomina, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione dei requisiti dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 4, o che risultino insufficientemente documentate.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Art. 10.

Gli esami, comprendenti una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale, verteranno sul programma appresso indicato.

Per la prova scritta i candidati avranno a disposizione sei ore; la durata della prova pratica sarà stabilita dalla Commissione giudicatrice; la prova orale durerà non meno di un'ora.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

CHIMICA FISICA:

Struttura atomica e spettri atomici. La teoria elettronica della valenza. Radioattività. Isotopi non radioattivi. Disintegrazione artificiale dell'atomo. Gli isotopi iono indicatori. Prima legge della termodinamica. Termodinamica di un gas ideale. Termochimica. Seconda legge della termodinamica. La teoria cinetica dei gas. Densità dei gas e peso molecolare, capacità calorifica dei gas. Struttura dei cristalli. Applicazioni dei raggi X alla strutturistica. Struttura dei principali composti inorganici. Energia dei reticoli ionici. Capacità calorifica nei solidi. Cambiamenti di stato. Equilibri. Regola delle fasi. Lo stato liquido. Tensione superficiale ed energia superficiale. Viscosità dei liquidi. Il paracoro. Rifrazione e polarizzazione molecolare. Momenti dipolari. Spettri molecolari dei gas. Spettri di liquidi. Proprietà magnetiche. Pressione osmotica. Crioscopia. Soluzioni di gas nei liquidi. Sistemi binari liquidi. Legge di distribuzione nei sistemi liquido. Liquido. Sistemi solido-liquido. Leghe e diagrammi. Equilibrio chimico ed energia libera. Terza legge della termodinamica.

Conducibilità elettrolitica. La forza elettromotrice delle pile, e i potenziali elettrodici. Coefficiente di attività. Acidi e basi. Il *pH*, la sua determinazione, le soluzioni tampone. Termodinamica di elettroliti e ioni. Elettrolisi e polarizzazione.

Cinetica chimica: ordine di reazione, reazioni simultanee, velocità di reazione, reazioni allo stato gassoso, reazioni in soluzione, cinetica delle reazioni eterogenee, catalisi e catalizzatori. Fotochimica. Adsorbimento. Potenziale elettrocinetico. Fenomeni elettrocapillari. Proprietà fondamentali dello stato colloidale.

Misure chimico fisiche.

Misure elettrochimiche.

Art. 11.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 5, n. 2, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167.

Art. 12.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successiva ordinanza. I candidati ammessi al concorso avranno tempestiva comunicazione dei locali, del giorno e dell'ora fissati per le prove stesse.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

I candidati ammessi alla prova pratica ed alla prova orale avranno tempestiva comunicazione del relativo orario.

Art. 13.

Per lo svolgimento delle prove di esame, e per la valutazione dei titoli, si applicano le disposizioni contenute nel regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185, e successive disposizioni integrative e modificatrici.

La Commissione giudicatrice dispone complessivamente di 100 punti per le prove d'esame e per i titoli, e di 15 punti supplementari per il servizio militare degli ex-combattenti.

Il numero dei punti da assegnare ai concorrenti non può superare il limite massimo di 100. La ripartizione dei punti tra le prove d'esame ed i titoli è deliberata dalla Commissione nella sua prima adunanza.

Art. 14.

Alla prova pratica ed alla prova orale saranno ammessi i candidati che raggiungeranno almeno i sei decimi dei voti nella prova scritta.

Nella graduatoria dei vincitori del concorso la Commissione comprende per ordine di merito (determinato dal voto complessivo, assegnato a ciascun concorrente entro il limite massimo di 100 punti, per i titoli, per le prove d'esame e per il servizio militare degli ex combattenti), ed in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i concorrenti che abbiano riportato almeno i sette decimi dei punti assegnati alle prove, con non meno di sei decimi per ognuna di esse e che abbiano almeno conseguito sette decimi nella votazione complessiva.

La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve dei posti previsti dalle vigenti disposizioni.

In caso di parità di merito saranno osservate le norme di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni. A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza dei posti per il quale è bandito il concorso medesimo, ricercatori in prova nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi cui saranno destinati e non saranno ammesse eccezioni. In difetto saranno dichiarati dimissionari di ufficio a norma dell'art. 46 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Durante il periodo di prova di durata non inferiore a sei mesi, sarà loro corrisposto un assegno mensile pari a un dodicesimo dello stipendio iniziale del grado decimo, oltre l'indennità di caro-vita e gli altri assegni previsti dalle vigenti disposizioni.

Trascorso il periodo suddetto, e sempre che essi abbiano il giudizio favorevole del Consiglio d'amministrazione, saranno nominati ricercatori di grado 10° con gli assegni inerenti a tale grado. Coloro che non saranno riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o ad indennità.

Roma, addì 2 novembre 1950

Il presidente: COLONNETTI

(4750)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(7102844) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C

PREZZO L. 120 —